

## IMPOSTE INDIRETTE

### **Verifiche automatiche per l'imposta di bollo virtuale in fattura**

di Clara Pollet, Simone Dimitri



DIGITAL

Master di specializzazione

**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO: SELEZIONE,  
ACCERTAMENTO E DIFESA DEL CONTRIBUENTE**

Scopri di più >

Con il [Provvedimento prot. n. 34958, del 4 febbraio 2021](#), sono state dettate:

- le modalità tecniche per l'effettuazione delle **integrazioni** da parte dell'Agenzia delle entrate delle **fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio** per le quali è dovuto l'assolvimento dell'imposta di bollo,
- nonché le **modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all'imposta di bollo** da parte del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato, e per l'invio delle comunicazioni, da parte dell'Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta.

In un [precedente intervento](#) abbiamo analizzato le novità introdotte dal Decreto crescita (D.L. 34/2019). Tale norma prevede che l'Agenzia delle Entrate, con **procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche** che transitano dal sistema di interscambio (SdI) **intercettando**, in particolare, i **documenti xml privi dell'indicazione dell'assolvimento dell'imposta** di bollo, pur rientrando nel perimetro dell'imposta. Si pensi, a titolo esemplificativo, al **fornitore di un esportatore abituale** che dimentichi di applicare il bollo virtuale nelle fatture elettroniche di importo superiore ai 77,47 euro, non imponibili Iva ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, lettera c\), D.P.R. 633/1972](#) (Natura operazione N3.5). In seguito, con **D.M. 04.12.2020** è stato affidato ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia il compito di definire le **modalità tecniche per effettuare tali "integrazioni"**, oltre ad individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate.

Il [provvedimento n. 34958/2021](#) pubblicato dalle Entrate d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede, **per ogni trimestre dell'anno**, che l'Agenzia delle Entrate metta a disposizione degli operatori Iva **due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI**. Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, i due elenchi saranno così distinti:

- **Elenco A, non modificabile**, in cui saranno esposte le fatture che riportano **l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**,
- **Elenco B, modificabile**, in cui verranno indicate **le fatture che non riportano tale indicazione**, per le quali **l'imposta risulta dovuta** in base ai criteri descritti nelle **specifiche tecniche** **allegate al provvedimento**.

Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se **accettare i dati proposti** - procedendo al pagamento di quanto dovuto - oppure **selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo**. Il contribuente potrà, inoltre, **aggiungere eventualmente altre fatture elettroniche** non individuate dall'Agenzia per le quali risulta dovuta l'imposta.

I due elenchi (A e B) saranno resi disponibili nel portale “Fatture e Corrispettivi” **entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare**. I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per **modificare gli elenchi fino all'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento** (in sostanza, ci sono 15 giorni per apportare variazioni agli elenchi proposti dall'Agenzia). Fanno **eccezione** le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel **secondo trimestre solare dell'anno**, per cui le modifiche potranno essere effettuate **fino al 10 settembre dell'anno di riferimento**, anziché entro il 31 luglio. **In assenza di variazioni saranno confermati gli elenchi proposti dall'Amministrazione**.

L'elenco B può essere **modificato più volte entro i termini** descritti in precedenza, ma **solo l'ultima variazione elaborata è utilizzata dall'Agenzia per il calcolo dell'importo** dell'imposta di bollo da versare.

Terminata la fase in cui il soggetto passivo Iva può ancora apportare eventuali modifiche, la nuova procedura informatica procederà al **calcolo dell'importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo** per il trimestre di riferimento. Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell'elenco A e nell'elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato, nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi del cedente/prestatore, l'importo dovuto a titolo di imposta di bollo **entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento**. Detto termine è prorogato al **20 settembre** per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel **secondo trimestre solare** e inviate tramite SdI nel medesimo periodo.

Il contribuente potrà procedere al **pagamento dell'imposta mediante addebito sul conto corrente** grazie alla funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” o, in alternativa, potrà effettuare il pagamento **utilizzando il modello F24**.

Ai contribuenti che non procedano al pagamento delle somme dovute verrà inviata una **comunicazione elettronica all'indirizzo registrato nell'elenco INIPEC** (contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In questo caso sarà possibile **fornire chiarimenti entro 30 giorni**, anche tramite un intermediario.